



**REGOLAMENTO INTERNO
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2024

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e principi	4
Art. 2 – Sistema di calcolo delle soglie	6
Art. 3 – Divieto del frazionamento artificioso della spesa.....	6
Art. 4 – Responsabile Unico del Progetto: nomina e compiti	6
Art. 5 – Modelli organizzativi del RUP	7
Art. 6 – Commissione e seggio di gara	8
Art. 7– Procedure di affidamento e criteri di selezione degli operatori economici.....	10
Art. 8 – Requisiti di partecipazione alle procedure indette dalla Fondazione.....	11
Art. 9 – Esclusione degli operatori economici partecipanti alle procedure e adozione delle misure di self cleaning	13
Art. 10 – Principio di rotazione.....	13
Art. 11– Affidamento dei contratti di servizi e forniture.....	15
Art. 12 – Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.....	18
Art. 13 – Affidamento dei contratti di lavori.....	21
Art. 14 – Subappalto.....	26
Art. 15 – Oneri per la sicurezza	27
Art. 16 Garanzie.....	27
Art. 17 Offerte anormalmente basse.....	28
Art. 18 – Contenuto del contratto, stipula e stand still	29
Art. 19 – Penali contrattuali e revisione dei prezzi	30
Art. 20 – Esecuzione dei contratti	31
Art. 21 – Rinnovo, proroga e quinto d’obbligo.....	32
Art. 22 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.....	33
Art. 23 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari.....	33
Art. 24 – D.U.V.R.I.	34
Art. 25 – Contenzioso e foro competente.....	34
Art. 26 – Privacy e adempimenti verso l’A.NA.C.	35
Art. 27 – Norme di coordinamento, norme finali ed entrata in vigore.....	35

PREMESSA

Fondazione ITS Academy Altoadriatico (d’ora in avanti anche solo “ITS” o “Fondazione”) è, unitamente agli altri Istituti Tecnici Superiori presenti sul territorio nazionale, una fondazione di partecipazione di natura privata con personalità giuridica di diritto pubblico, del tutto assimilabile alle istituzioni scolastiche e formative.

Più in generale, gli Istituti Tecnici Superiori di cui sopra (ivi compresa, dunque, la Fondazione) sono organismi di recente istituzione, introdotti nell’ordinamento nazionale dalla legge 2 aprile 2007, n.40 e dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 con l’intento di riorganizzare il canale della formazione superiore, collocandosi in un nuovo sistema denominato “terziario post-secondario”.

Si tratta, in buona sostanza, di “scuole speciali di tecnologia”, che costituiscono un canale formativo di livello *post-secondario*, parallelo ai percorsi accademici, volto a formare dei tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.

Dal punto di vista strutturale, la forma organizzativa di tutti gli ITS è, come anticipato, quella della fondazione di partecipazione, in cui risulta presente: **i]** una base associativa (*i.e.* l’Assemblea di partecipazione, costituita da fondatori e partecipanti), **ii]** un organo esecutivo (*i.e.* la Giunta esecutiva con a capo il Presidente, avente funzioni di rappresentanza legale e di vertice dell’Ente), **iii]** un organo di direzione generale della vita associativa (*i.e.* il Consiglio d’indirizzo composto da tutti i fondatori e da rappresentanti dei soggetti partecipanti) e infine **iv]** un organo di supporto per il consulto tecnico (*i.e.* il Comitato tecnico scientifico).

L’autonomia organizzativa di tali Istituti è limitata, poiché le relative linee guida fissano in maniera dettagliata il modello amministrativo e lo schema di Statuto da adottare, ai quali devono quindi conformarsi tutti gli ITS. Poiché che le fonti di finanziamento sono in gran parte pubbliche, le summenzionate linee guida impongono il rispetto di alcune discipline prettamente pubblicistiche e tra esse anche la disciplina dettata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n.26 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78” [“d’ora in avanti anche solo “Codice”]

In tale contesto, va in particolare rilevato che la Fondazione (come tutti gli ITS) rientra tra i cd. “*organismi di diritto pubblico*”, di cui all’art.1, comma 1, lett.e) dell’Allegato I del Codice (di cui, all’evidenza, integra i relativi presupposti), con conseguente obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente.

Quanto sopra impone pertanto alla Fondazione di dotarsi di un regolamento idoneo a disciplinare – in via di autoregolamentazione – le procedure ad evidenza pubblica di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art.14 del Codice dei contratti pubblici summenzionato, da espletarsi *in primis* nel rispetto di tutti i principi contenuti nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e principi

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire e disciplinare, nel rispetto delle norme giuridiche applicabili, in particolare quelle impartite dal Codice dei contratti pubblici, le modalità e le procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dal Codice volti all'acquisto di beni e servizi (compresi quelli di ingegneria e architettura) nonché alla realizzazione di lavori nell'ambito dell'attività caratteristica della Fondazione. Sono invece esclusi quelli aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione professionale, per la cui disciplina si rinvia all'apposito regolamento, inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Fondazione.

2. Il presente Regolamento fa in particolare riferimento alla seguente normativa comunitaria e nazionale

- ❖ D.Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- ❖ Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- ❖ LEGGE 15 luglio 2022, n. 99 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"
- ❖ D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ❖ Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ❖ Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd. Decreto Semplificazioni);
- ❖ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- ❖ Serie generale ANAC n. 151 del 30 giugno 2023 "Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023";
- ❖ Delibere AGID – Agenzia per l'Italia digitale - in riferimento ai regolamenti attuativi previsti per la digitalizzazione ex D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
- ❖ Delibere ANAC relative al processo di digitalizzazione;
- ❖ Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- ❖ D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- ❖ Circolari e decreti ministeriali;

3. Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente Regolamento, la Fondazione si impegna a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) in aderenza al principio del risultato, la tempestività ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) in aderenza al principio della fiducia, la promozione dell'iniziativa e dell'autonomia decisionale dei funzionari, rafforzandone e valorizzandone le capacità professionali, anche attraverso la formazione continua, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

Its Academy Altoadriatico – Regolamento interno

- c) in aderenza al principio di accesso al mercato, favorendo, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso degli operatori economici all'Albo fornitori della Fondazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza;
 - d) in aderenza al principio di buona fede e di tutela dell'affidamento, l'adozione di tutte le contromisure necessarie al verificarsi di comportamenti lesivi dell'operatore economico nei confronti della Fondazione; in aderenza ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, la predisposizione, per specifici fabbisogni/affidamenti a spiccata valenza sociale, di specifici accordi con gli Enti del terzo settore;
 - e) in aderenza al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, l'inserimento negli atti di gara e nei contratti particolarmente esposti per durata e/o tipologia di affidamento, di apposite clausole che prevedano, al sopraggiungere di circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, una rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
 - f) in aderenza ai principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, la previsione nei bandi di gara delle sole cause di esclusione espressamente previste agli articoli 94 e 95 del Codice favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa, l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;
 - g) in aderenza al principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, la previsione nei bandi di gara del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, vigilando successivamente affinché sia garantita l'applicazione del citato contratto da parte dell'operatore economico e verificando, altresì, prima e durante lo svolgimento del contratto, che l'operatore economico abbia assolto tutti gli obblighi in materia di regolarità contributiva;
 - h) in aderenza al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per gli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, fatta salva la possibilità di invito al contraente uscente in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
 - i) in aderenza ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi, adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - j) in aderenza al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 2, del Codice, la Fondazione tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza

rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

5. In ogni caso, quanto disposto nel presente Regolamento deve essere osservato da tutte le figure della Fondazione che in qualsiasi modo siano coinvolte nelle varie fasi del processo di affidamento dei contratti, garantendo anche la precisa segregazione dei ruoli nell'esecuzione dei rispettivi compiti e funzioni, secondo il principio di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 2 – Sistema di calcolo delle soglie

1. Per il calcolo delle soglie di cui al presente Regolamento si rimanda all'art. 14 del Codice.
2. Ai fini dell'applicazione delle soglie indicate nella normativa di riferimento, la Fondazione tiene conto del valore stimato dell'intero appalto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e/o di eventuali altre imposte e tasse.
3. In particolare, il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ad esso riferibile, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
4. Per i contratti di durata pluriennale si terrà conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi che non potranno, in ogni caso, avere durata superiore a 36 mesi.

Art. 3 – Divieto del frazionamento artificioso della spesa

1. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
2. Nessuna prestazione di beni o servizi, ivi comprese prestazioni continuative e le eventuali opzioni per prestazioni aggiuntive o di rinnovo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto. Oltre tale importo si deve procedere attraverso le ordinarie procedure di acquisizione di beni, servizi, applicando le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
3. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 – Responsabile Unico del Progetto: nomina e compiti

1. Il RUP è il responsabile di tutto l'intervento pubblico, inteso quale complessa attività amministrativa attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi pubblici; esso è nominato tra i dipendenti di livello apicale e svolge i propri compiti con il supporto di tutti gli uffici, secondo la suddivisione di competenze individuata nello Statuto adottato dalla Fondazione.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Codice, ITS individua e nomina, per ciascuna procedura di affidamento - tramite: **I)** delega/procura, **II)** atto di nomina da adottarsi come atto preliminare dell'avvio della

procedura di gara-, il soggetto cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Progetto [“RUP”].

3. Il RUP deve essere in possesso dei titoli di studio adeguati e delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l’oggetto della procedura di affidamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, nonché in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare e, in assenza di profili interni idonei, può essere individuato anche un soggetto esterno all’Istituto. Per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione.

4. Nello specifico, il RUP, in particolare per il settore dei contratti di servizi e forniture, deve essere in possesso di esperienza nel settore oggetto della gara, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:

- a)** di almeno 1 (uno) anno per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente;
- b)** di almeno 3 (tre) anni per i contratti di valore pari o superiori alla soglia comunitaria vigente.

5. Nell’ipotesi in cui, per il verificarsi di casi eccezionali o di straordinaria urgenza non fosse possibile procedere con la nomina formale del RUP, il primo atto compiuto dal soggetto che effettua l’acquisto ne determina implicitamente la nomina.

Al RUP spettano tutte le funzioni del presente Regolamento, oltre che quelle previste dalla normativa vigente in materia dall’art. 15, comma 4 e 5, e dall’Allegato I.2 del Codice, e tra esse per quanto di interesse di ITS:

- ❖ l’acquisizione del CIG e conseguenti adempimenti richiesti dalle banche dati;
 - ❖ la verifica della congruità delle offerte, eventualmente chiedendo in casi particolarmente complessi la nomina di un’apposita commissione; quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP effettua la verifica di anomalia delle offerte con l’eventuale supporto della Commissione di gara;
 - ❖ la proposta di risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
 - ❖ la gestione delle procedure previste dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dall’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.
- 6.** Il RUP svolge altresì ogni ulteriore attività disciplinata da successivi atti e/o regolamenti emanati ed emanandi, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne alla Società.
- 7.** Ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, il RUP può proporre alla Fondazione l’affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e dal presente articolo del Regolamento.
- 8.** Durante lo svolgimento delle procedure, il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede e di non rivelare le informazioni fornite dagli Operatori Economici consultati o altre informazioni che possano falsare la concorrenza.

Art. 5 – Modelli organizzativi del RUP

1. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di responsabile per la fase dell’esecuzione del contratto, eccetto i casi in cui:

- a)** il valore del contratto risulti di importo superiore alle soglie comunitarie in vigore;

- b) l'intervento risulti particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
- c) le prestazioni dedotte nel contratto richiedano l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) l'intervento risulti caratterizzato dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Nei predetti casi, quindi, l'Istituto provvede, su indicazione del RUP, alla nomina del Responsabile per la fase dell'esecuzione del contratto prima dell'aggiudicazione, tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto. In particolare, nell'affidamento degli incarichi occorrerà tenere conto *ij* sia del grado di complessità dell'intervento nelle sue specifiche fasi attuative, *ijj* sia delle pregresse attività svolte, *iii* nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze coerenti con l'oggetto della funzione assegnata.

2. Il Responsabile per la fase dell'esecuzione svolge i compiti che gli vengono impartiti dal RUP, in particolare, sempre sulla base delle indicazioni del RUP, impartisce all'operatore economico le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura. In relazione all'importanza del servizio o della fornitura il Responsabile per la fase dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto con la frequenza stabilita dal RUP.

3. Al fine di garantire una segregazione dei ruoli e qualora ciò si rendesse necessario sulla scorta dell'affidamento da espletare, ITS potrà, a titolo esemplificativo:

- ❖ istituire una struttura di supporto al RUP, consistente nell'individuazione di soggetti incaricati ad assisterlo, destinando alla medesima risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara. La struttura di supporto al RUP potrà essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.
- ❖ individuare modelli organizzativi *ad hoc* che consentono di strutturare in modo organico l'ufficio del RUP con la nomina di responsabili di fase. In particolare, in relazione a tale Ufficio il RUP sarà unico e svolgerà funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dei singoli responsabili di procedimento nominati per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.

4. La Fondazione si riserva di emanare ulteriori atti interni e provvedimenti volti a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento di predette funzioni ed incarichi.

Art. 6 – Commissione e seggio di gara

1. La Commissione di gara dovrà essere nominata dal Direttore Generale di ITS, a seconda delle competenze, per la selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di massimo cinque componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La Commissione deve essere presieduta e composta da:

Its Academy Altoadriatico – Regolamento interno

- i.* dipendenti di ITS in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di elevate competenze professionali; della commissione giudicatrice può far parte anche il RUP. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può presiedere la commissione;
 - ii.* in mancanza di adeguate professionalità nell'organico di ITS quest'ultima potrà scegliere il presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre aziende o enti;
 - iii.* in caso di documentata indisponibilità da parte dei funzionari *sub II)*, ITS potrà rivolgersi a professionisti esterni.
4. Le nomine devono essere compiute nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione.
5. In ogni caso, ITS non potrà nominare quali commissari coloro che:
 - ❖ nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione siano stati componenti di organi di indirizzo politico di ITS
 - ❖ siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - ❖ si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.
6. Qualora il RUP ne faccia richiesta, la Commissione può essere chiamata a svolgere anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
7. I componenti della Commissione giudicatrice possono lavorare a distanza attraverso il ricorso a procedure telematiche, con modalità idonee ad assicurare la massima tutela delle informazioni.
8. La Commissione è tenuta ad operare attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte pervenute.
9. Qualora si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo o costo o ad un criterio di aggiudicazione che preveda esclusivamente elementi di valutazione non discrezionali il Direttore Generale potrà istituire un seggio di gara, investendo detto organismo tecnico del compito:
 - ❖ di operare una valutazione aritmetica delle offerte economiche presentate dai concorrenti,
 - ❖ di calcolare e confrontare i prezzi o costi delle offerte al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico.
10. Il seggio di gara potrà essere monocratico o collegiale. I componenti del seggio di gara vengono scelti tra il personale dipendente della Fondazione, che deve essere in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di elevate competenze professionali, tenendo sempre conto dei criteri di trasparenza e competenza.
11. Non potranno essere nominati componenti dei seggi di gara coloro che:
 - ❖ siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - ❖ si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

Art. 7– Procedure di affidamento e criteri di selezione degli operatori economici

1. La Fondazione individua il contraente tramite le procedure al riguardo previste dal Codice dei contratti pubblici e sempre nel rispetto dei relativi presupposti applicativi.
2. Nello specifico, potrà utilizzare:
 - ❖ **Procedura di affidamento diretto:** in tal caso, la ITS potrà affidare direttamente il contratto senza dover effettuare una gara;
 - ❖ **Procedura aperta:** in siffatta ipotesi, l'operatore economico interessato presenta un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, riducibile a 15 giorni solo per ragioni di urgenza, specificamente motivate (art. 71);
 - ❖ **Procedura ristretta:** in tale ipotesi, l'operatore economico può chiedere di partecipare, ma possono presentare un'offerta soltanto quelli invitati da ITS. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invito (art. 72);
 - ❖ **Procedura competitiva con negoziazione:** qualunque operatore può presentare una richiesta di partecipazione e la gara si svolge successivamente tramite procedura negoziata con gli operatori invitati (art. 73);
 - ❖ **Dialogo competitivo:** in caso di appalti particolarmente complessi, ITS potrà avviare un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni capaci di soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura, fornendo le informazioni richieste dalla Società; l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo (art. 74);
 - ❖ **Partenariato per l'innovazione:** in tal caso, ITS potrà sviluppare in prima persona, ma in collaborazione con partner esterni, prodotti innovativi non acquisibili sul mercato (art. 75);
 - ❖ **Procedura negoziata in assenza della pubblicazione del bando:** in tal caso, ITS gestirà solo una fase di negoziazione diretta con il contraente, con esclusione della fase dell'aggiudicazione. Per l'alto livello di discrezionalità, il Codice limita l'utilizzo di tale procedura ad ipotesi ben definite (cfr *amplius* art. 76).
3. ITS ha facoltà di optare in ogni caso per una procedura ordinaria anche quando la medesima non sia obbligatoria per legge, giustificando la relativa decisione e fermi i termini previsti dall'allegato I.3.
4. Le procedure indette dalla Fondazione sulla base del presente Regolamento saranno aggiudicate, in relazione alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, secondo i criteri di cui all'art. 108 del Codice e dunque in base ai seguenti criteri:
 - ❖ criterio del minor prezzo/costo;
 - ❖ criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - ❖ criterio di aggiudicazione che preveda esclusivamente elementi di valutazione non discrezionali.

5. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo gli affidamenti di cui all'art. 108 comma 2 del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
7. Qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del miglior rapporto qualità / prezzo, ITS dovrà indicare nel bando o nella lettera di invito i criteri adottati per la valutazione delle offerte, e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la commissione aggiudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica, al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione.
8. Nell'offerta economica relativa all'affidamento di contratti diversi dalle forniture senza posa in opera e dai servizi di natura intellettuale, ITS chiederà all'operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. La Fondazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto dall'108 comma 10 del Codice. Di tale facoltà se ne darà adeguata evidenza nel bando di gara o invito e può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
10. Spetta in ogni caso al R.U.P. designare l'incaricato alla verifica delle domande di partecipazione nella fase di prequalifica nelle procedure ristrette e in quelle negoziate.
11. Il R.U.P. e/o la Commissione, in base alle rispettive competenze, provvedono alla stesura del verbale delle operazioni effettuate, ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione, esprimendo anche eventualmente il giudizio di congruità sull'offerta migliore. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.
12. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante rilancio, salvo diversa prescrizione nei documenti di gara.
13. Le sedute di gara, sia che siano svolte dal R.U.P., che dalla Commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica, anche telematica, salvo che la Commissione si sia riunita per la valutazione delle offerte e tutte le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione alle procedure indette dalla Fondazione

1. Al fine di poter contrarre con ITS, gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito all'idoneità

professionale e/o capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti nella documentazione di gara, di cui all'art. 100 del Codice.

2. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti:

a) per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., anche utilizzando Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) messo a disposizione dalla Fondazione;

b) per gli affidamenti pari o superiori ai 40.000,00 euro mediante E-DGUE messo a disposizione per la singola procedura dalla stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

3. La verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione viene effettuata secondo le modalità previste dal Codice e dal presente articolo. In particolare, la verifica dei requisiti per gli affidamenti superiori ai 40.000,00 euro avverrà attraverso la consultazione del Fasciolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0). In via residuale ed accessoria, qualora non sia sufficiente il ricorso al FVOE 2.0, ITS potrà svolgere la verifica attraverso interpello delle amministrazioni competenti. In tale ultimo caso, decorsi 30 giorni dall'invio alle amministrazioni di competenza della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale e rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, si procederà comunque all'aggiudicazione, fermo restando la verifica successiva dei suddetti requisiti.

4. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la verifica sui requisiti in capo agli operatori economici verrà effettuata mediante verifica "a campione" delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali e speciali rilasciate dall'affidatario. La Fondazione procederà al sorteggio del 3% dei CIG relativi ai contratti inferiori a 40.000,00 euro nel periodo di riferimento (dal 01/01 al 31/12), e procederà alla completa verifica del campione così individuato. Il sorteggio potrà avvenire tramite utilizzo del software Microsoft Excel, o in altre modalità ritenute adeguate dalla Fondazione.

5. Qualora dalla verifica emerga la carenza dei requisiti dichiarati dal concorrente, senza indugio e comunque nei successivi 10 giorni, il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto e l'escussione della eventuale garanzia definitiva. Il RUP provvede inoltre alla comunicazione all'A.N.A.C. e ad esperire il procedimento teso alla determinazione del periodo di sospensione dell'operatore economico dalle procedure indette da ITS.

6. A tal fine, il RUP invita per iscritto l'operatore economico a formulare deduzioni in merito alle risultanze della verifica dei requisiti, assegnando un termine non superiore a 10 giorni. Esaminate le deduzioni e gli eventuali documenti prodotti, il RUP decide la durata della sospensione da 1 a 12 mesi, con provvedimento motivato da comunicarsi a mezzo PEC all'operatore economico. E' in ogni caso data la facoltà al RUP di valutare la piena ammissibilità di eventuali deduzioni formulate dall'operatore economico.

7. All'esecutore del contratto sarà richiesta la cauzione provvisoria esclusivamente se prevista nei documenti di gara e laddove sussistano particolari esigenze, nei limiti massimi dell'1% dell'importo a base di gara.

8. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento nel rispetto dell'art. 104 del Codice.
9. Prima dell'aggiudicazione, ITS verifica il possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura (ad esclusione degli affidamenti inferiore ai 40.000 euro la cui verifica avviene con controllo a campione sulle autodichiarazioni dell'operatore economico). La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.
10. La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.
11. ITS procederà alla stipula del contratto a seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui sopra.

Art. 9 – Esclusione degli operatori economici partecipanti alle procedure e adozione delle misure di self cleaning

1. La Fondazione applica l'art.96 del Codice in tema di esclusione dalle procedure degli operatori economici.
2. Nel caso in cui le fattispecie escludenti siano intervenute prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico - contestualmente all'offerta - dovrà darne comunicazione a ITS, provando l'impossibilità di averle potute adottare prima della presentazione dell'offerta medesima e comprovandone l'adozione successiva secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 96.
3. Al fine di evitare l'esclusione, l'operatore dovrà pertanto dimostrare:
 - ❖ di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
 - ❖ di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
 - ❖ di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
4. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate dalla Fondazione alla luce della gravità e delle particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché della tempestività della loro assunzione. Qualora le misure adottate dall'operatore economico siano ritenute sufficienti e tempestive, lo stesso non sarà escluso dalla gara; diversamente, ITS provvederà a comunicarlo al privato.

Art. 10 – Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione si applica con riferimento sia agli affidamenti sia agli inviti.
2. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si adotta la seguente suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico (al netto di IVA):
 - a) Fascia 1 – Affidamenti di importo fino a € 1.000,00;
 - b) Fascia 2 – Affidamenti di importo superiore a € 1.000,00 e inferiore a € 20.000,00;
 - c) Fascia 3 – Affidamenti di importo superiore a € 20.000.
3. Negli affidamenti rientranti nella Fascia 1 di cui al comma 2, per qualsiasi settore merceologico, ovvero settore di servizi, si ammette deroga in via generale al principio di rotazione in ossequio ai principi di

Its Academy Altoadriatico – Regolamento interno

proporzionalità ed economicità, in quanto – diversamente – da una parte l'onere amministrativo dell'acquisizione risulterebbe eccessivo rispetto al valore della stessa e dall'altra parte i tempi procedurali risulterebbero irrazionalmente dilatati inficiando la capacità di soddisfare i fabbisogni estemporanei e non pianificabili che motivano le acquisizioni di cui trattasi.

4. Negli affidamenti rientranti nella Fascia 2 di cui al comma 2 si ammette l'affidamento al contraente uscente o il reinvito dello stesso o il reinvito di operatore economico non affidatario già precedentemente invitato unicamente al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

a) nelle more della definizione di una procedura successiva e prossima di affidamento, nella quale il principio di rotazione dovrà essere pienamente rispettato e purché sia accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla qualità dell'esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

b) in caso di accertata urgenza e indifferibilità dell'affidamento;

c) in caso di infungibilità, anche sostanziale, qualora sia effettiva e accertata l'assenza di alternative utili al soddisfacimento dello specifico fabbisogno alla base dell'acquisizione e purché sia accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla qualità dell'esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

d) per una sola volta e limitatamente agli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, purché non frazionati, qualora sia accertata la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi di mercato per la medesima prestazione o prestazioni fungibili ovvero la competitività dei tempi di esecuzione rispetto alla media dei tempi di esecuzione offerti sul mercato per la medesima prestazione o prestazioni fungibili e purché sia accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla qualità dell'esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

5. Per gli affidamenti rientranti nella Fascia 3 di cui al comma 2 si ammette l'affidamento al contraente uscente o il reinvito dello stesso o il reinvito di operatore economico non affidatario già precedentemente invitato unicamente al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

a) in caso di estrema urgenza non derivante da comportamenti imputabili a luav;

b) in caso di accertata e documentata infungibilità, qualora sia accertata l'assenza di prestazioni fungibili, ovvero la non disponibilità di operatori economici a prestazioni fungibili;

c) nelle more dell'avviamento di una procedura successiva, definita e prossima di affidamento, da compiersi tassativamente entro i successivi sei mesi, nella quale il principio di rotazione dovrà essere pienamente rispettato e purché sia accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla qualità dell'esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

6. Nel provvedimento di affidamento o nella determina a contrattare o provvedimento equivalente è obbligatorio dare atto dell'accertamento delle circostanze di cui ai commi 3,4,5 in caso di affidamento al contraente uscente o reinvito dello stesso o il reinvito di operatore economico non affidatario già precedentemente invitato.

7. Nel provvedimento di affidamento o nella determina a contrattare o provvedimento equivalente è obbligatorio dare atto del precedente affidamento nella medesima sottocategoria merceologica di cui al comma 4 per gli affidamenti rientranti nella Fascia 2 ovvero del precedente affidamento nella medesima categoria merceologica di cui al comma 5 per gli affidamenti rientranti nella Fascia 3.

8. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali ITS non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Art. 11– Affidamento dei contratti di servizi e forniture

1. Per “servizi e forniture” si intendono le prestazioni di servizi e l’acquisto di beni non rientranti nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, della fornitura con posa in opera e dei servizi di ingegneria ed architettura di cui ai paragrafi successivi.

2. La Fondazione, in ottemperanza a quanto al riguardo previsto dal Codice dei contratti pubblici, procede con l’affidamento dei **contratti di servizi e forniture** secondo le seguenti modalità:

SERVIZI E FORNITURE			
SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	CARATTERISTICHE	STEP e MODULISTICA
<= 5.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi	Rimando al Regolamento servizi e forniture economali	Rimando al Regolamento servizi e forniture economali
>=5.000 <= 140.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi (tramite procedure MEPA/portale RDO o a mezzo PEC)	Il contratto è di norma formalizzato tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio con la modulistica allegata. <u>Modalità di scelta:</u> valutazione del miglior prezzo unitamente alle caratteristiche tecniche del servizio offerto. In particolare, in caso di richiesta di più preventivi, la scelta del contraente non necessariamente avviene in base al miglior	A) Richiesta di preventivo; B) Decisione a contrarre con richiesta d’ordine (Allegato 2); C) Conferma d’ordine con allegate le condizioni generali di contratto (Allegato 3); D) Valutazione DGUE per affidamenti pari o superiori I 40.000 euro (Allegato 4); per gli affidamenti inferiori ai 40.000 dichiarazione sostitutiva

Its Academy Altoadriatico – Regolamento interno

		prezzo ma può tenere conto di altri elementi: come la garanzia, la reperibilità, la qualità del servizio offerto in termini di innovazione e nel suo complesso.	dell'operatore economico
>= 140.000 fino a soglia di rilevanza europea	Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei	Il contratto è formalizzato tramite la richiesta di 5 preventivi con la modulistica allegata. <u>Modalità di scelta:</u> alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice. <u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> da un minimo di 10 gg ad un massimo di 30gg. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni.	A) Decisione a contrarre con schema di contratto servizi e forniture e capitolato (Allegato 5-6) B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 4-7); C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8); D) RDO; E) Contratto di appalto servizi e forniture (Allegato 9); F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10 - 11)

	precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.		
> Soprasoglia comunitaria	Alternativamente tutte le procedure sopra soglia di cui all'art. 3 del presente Regolamento.	<p>Il contratto è formalizzato con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo.</p> <p><u>Tempi per la presentazione:</u> delle offerte: come per legge per ogni procedura.</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di bando servizi e forniture, schema di contratto e capitolato (Allegati 12-5-6)</p> <p>B) Documentazione di gara e Disciplinare di gara (Allegato 4-7);</p> <p>C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8);</p> <p>D) Contratto di appalto servizi e forniture (Allegato 9);</p> <p>E) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10 - 11);</p> <p>F) Pubblicazione dell'aggiudicazione.</p>

3. La Fondazione, nei contratti ad alta intensità di manodopera, ovvero sia nei contratti il cui costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, applica le clausole sociali.

4. Detta clausola si applica, di norma, anche nei servizi sotto-soglia comunitaria. In caso di affidamento diretto con la clausola sociale, la Fondazione si riserva la facoltà di non applicarla dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre.

5. Il RUP è tenuto a chiedere all'affidatario del contratto uscente l'elenco del personale impiegato negli ultimi sei mesi, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro e monte ore e detto documento dovrà essere inserito nella procedura negoziata senza bando.

6. L'aggiudicatario della procedura sarà conseguentemente tenuto a garantire al personale uscente l'applicazione del C.C.N.L. e delle stesse tutele economiche e normative, ove abbia necessità di assumere personale.

Art. 12 – Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

1. Per “servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici” si intendono i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE., quali, a titolo esemplificativo: il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore, il collaudatore dei cementi armati, le specifiche figure tecniche per la progettazione e direzione lavori degli impianti, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

2. Rientrano nei servizi tecnici anche il geologo e le attività di supporto alla progettazione quali indagini geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, redazione degli elaborati progettuali secondo le nuove disposizioni digitali, la bonifica bellica, assistenza nelle pratiche autorizzative tecniche ed ambientali, accatastamenti.

3. Differiscono dai servizi in oggetto i servizi di consulenza a carattere intellettuale per i quali si fa riferimento e si applica il relativo regolamento denominato “Regolamento per l'affidamento di incarichi e consulenze”, inserito nella sezione “Amministrazione trasparente” della pagina web della Fondazione.

4. In relazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, la Fondazione impone il rispetto dei seguenti principi:

- ❖ il progetto di fattibilità tecnico economica ed il progetto esecutivo, salvo nei casi di appalto integrato o da esigenze tecniche, devono essere preferibilmente svolti dal medesimo soggetto per continuità nella progettazione. In caso di affidamento disgiunto, il nuovo progettista dovrà accettare l'attività progettuale svolta in precedenza;

- ❖ la relazione geologica deve essere svolta da un soggetto autonomo rispetto al progettista ed al direttore dei lavori;

La direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché altri servizi tecnici, qualora non esercitati da personale interno alla Fondazione, possono essere affidati esternamente secondo le successive procedure o mediante affidamento diretto.

5. Al fine della verifica dell'importo contrattuale per ciascun servizio, il RUP ha la facoltà di applicare - in caso di ricorso ad una procedura negoziata - i criteri previsti all'allegato I.13 del Codice per il calcolo della parcella a base di gara.

6. In aggiunta al possesso dei requisiti di ordine generale e alla necessaria iscrizione presso gli albi professionali, è richiesto altresì:

- ❖ in caso di affidamento diretto: allegazione del *curriculum vitae* che dimostri l'affidabilità nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali e assicurazione professionale;

- ❖ in caso di procedure negoziate: allegazione del contratto di assicurazione professionale ed elenco di servizi analoghi e/o servizi di punta.

7. La Fondazione procede con l'affidamento **dei servizi di ingegneria e architettura** secondo le seguenti modalità:

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA			
SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	CARATTERISTICHE	STEP e MODULISTICA
<= 140.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi (tramite procedure MEPA/portale RDO o a mezzo PEC)	<p>Il contratto è di norma formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> valutazione del miglior prezzo unitamente alle caratteristiche tecniche del servizio offerto. In particolare, in caso di richiesta di più preventivi, la scelta del contraente non necessariamente avviene in base al miglior prezzo ma può tenere conto di altri elementi: come la garanzia, la reperibilità, la qualità del servizio offerto in termini di innovazione e nel suo complesso.</p>	<p>A) Richiesta di preventivo;</p> <p>B) Decisione a contrarre con richiesta d'ordine (Allegato 2.a);</p> <p>C) Conferma d'ordine con allegate le condizioni generali di contratto (Allegato 3.a);</p> <p>D) Valutazione DGUE per affidamenti pari o superiori I 40.000 euro (Allegato 4); per gli affidamenti inferiori ai 40.000 dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico (Allegato 4);</p>

Its Academy Altoadriatico – Regolamento interno

<p>>= 140.000 fino a soglia comunitaria</p>	<p>Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 5 operatori economici dall’Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all’Albo. E’ facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall’elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all’individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.</p>	<p>Il contratto è formalizzato tramite la richiesta di 5 preventivi con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u></p> <p>alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 50 comma 4 del Codice.</p> <p><u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> da un minimo di 10 gg ad un massimo di 30gg. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni.</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di contratto e schema di parcella (Allegato 5-13)</p> <p>B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 4-7);</p> <p>C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8);</p> <p>D) RDO;</p> <p>E) Contratto di appalto SIA (Allegato 9.a);</p> <p>F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10 - 11)</p>

<p>> sopra soglia comunitaria</p>	<p>Alternativamente tutte le procedure sopra soglia di cui all'art. 3 del presente Regolamento.</p>	<p>Il contratto è formalizzato con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u></p> <p>offerta economicamente più vantaggiosa o criterio del minor prezzo.</p> <p><u>Tempi per la presentazione: delle offerte:</u> come per legge per ogni procedura.</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di bando SIA e, schema di contratto e capitolato (Allegati 12. A - 5-6)</p> <p>B) Documentazione di gara e Disciplinare di gara (Allegato 4-7);</p> <p>C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8);</p> <p>D) Contratto di appalto servizi e forniture (Allegato 9);</p> <p>E) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10 - 11);</p> <p>F) Pubblicazione dell'aggiudicazione.</p>
---	---	--	--

Art. 13 – Affidamento dei contratti di lavori

1. Per “lavori” si intendono, secondo quanto al riguardo previsto dall’art.3, lettera nn), allegato I del Codice, tutte le “attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere”.

2. La Fondazione procede con l’affidamento dei **contratti di lavori** secondo le seguenti modalità:

--	--

LAVORI			
SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	CARATTERISTICHE	STEP e MODULISTICA
<= 150.000	Affidamento diretto anche senza verifica di preventivi. Possono essere affidati direttamente anche lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ITS sotto la soglia indicata	<p>Il contratto è di norma formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> valutazione del miglior prezzo unitamente alle caratteristiche tecniche dei lavori preventivati. In particolare, in caso di richiesta di più preventivi, la scelta del contraente non necessariamente avviene in base al miglior prezzo, ma può tenere conto di altri elementi: come la garanzia, la reperibilità, la qualità del lavoro preventivato in termini di</p>	<p>A) Richiesta di preventivo;</p> <p>B) Decisione a contrarre con richiesta d'ordine (Allegato 12);</p> <p>C) Conferma d'ordine con allegate le condizioni generali di contratto (Allegato 13);</p> <p>D) Valutazione DGUE per affidamenti pari o superiori I 40.000 euro; per gli affidamenti inferiori ai 40.000 dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico (Allegato 4).</p>

		innovazione e nel suo complesso.	
>= 150.000 a >= 1.000.000	<p>Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.</p>	<p>Il contratto è finalizzato tramite la richiesta di 5 preventivi con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u></p> <p>alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.</p> <p><u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> da un minimo di 10 gg ad un massimo di 30gg, salvo i minori termini in caso di situazione motivate di urgenza</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di contratto lavori e schema di parcella (Allegato 14)</p> <p>B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 15);</p> <p>C) Dichiarazione di avvalimento (Allegato 8);</p> <p>D) RDO;</p> <p>E) Contratto di appalto lavori (Allegato 16);</p> <p>F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 17)</p>

<p>> 1.000.000 fino alla soglia comunitaria</p>	<p>Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 10 operatori economici dall’Albo Fornitori o derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all’Albo. E’ facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall’elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all’individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.</p>	<p>Il contratto è finalizzato tramite la richiesta di 10 preventivi con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u></p> <p>alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 50 comma 4 del Codice.</p> <p><u>Tempi per la presentazione: delle offerte:</u> da un minimo di 15 gg ad un massimo di 30gg., salvo i minori termini in caso di situazione motivate di urgenza</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di contratto lavori e schema di parcella (Allegato 14)</p> <p>B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 15);</p> <p>C) Dichiarazione di avvalimento (Allegato 8);</p> <p>D) RDO;</p> <p>E) Contratto di appalto lavori (Allegato 16);</p> <p>F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 17)</p>
---	--	--	--

<p>> sopra soglia comunitaria</p>	<p>Alternativamente tutte le procedure sopra soglia di cui all'art. 3 del presente Regolamento.</p>	<p>Il contratto è formalizzato con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u></p> <p>offerta economicamente più vantaggiosa o criterio del minor prezzo.</p> <p><u>Tempi per la presentazione: delle offerte:</u> come per legge per ogni procedura.</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di contratto di lavori e schema di parcella (Allegato 14)</p> <p>B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 15);</p> <p>C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8);</p> <p>D) RDO;</p> <p>E) Contratto di appalto lavori (Allegato 16);</p> <p>F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 17)</p>
--------------------------------------	---	--	--

3. In tema di affidamento di contratti di lavori, va richiamato il recente orientamento espresso con Delibera n. 389/2023 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui:

- ❖ deve classificarsi in termini di appalto di fornitura con posa in opera allorquando l'interesse della stazione appaltante consista nell'acquisto di un bene e le lavorazioni di posa in opera rivestono carattere strumentale, rendendo possibile l'uso del bene;
- ❖ si rientra nel diverso novero di "appalto di lavori" nell'ipotesi in cui le prestazioni dedotte nel contratto comportano una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche;
- ❖ va invece qualificato come "appalto pubblico di fornitura" - e non come contratto misto di appalto - l'ipotesi in cui sia previsto l'acquisto di un bene e, unitamente a questo, l'esecuzione a carico del

contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio (al riguardo, si precisa che tale situazione si verifica ogniqualvolta i lavori posti a carico del contraente siano concepiti quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato);

- ❖ in ogni caso, nella “fornitura con posa in opera”, l’elemento “posa in opera”, rispetto alla “fornitura”, deve concernere specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, e dunque renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso.

4. Si rinvia, per quanto applicabile, alla Legge Regionale n. 14/2002 recante “*Disciplina organica dei lavori pubblici*”.

Art. 14 – Subappalto

1. In forza di quanto previsto dall’art.119 del Codice, per subappalto deve intendersi “*il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore*”.

2. Non si configurano come attività affidate in subappalto secondo quanto sempre al riguardo previsto dal succitato art.119 del Codice le seguenti categorie di affidamenti:

- i. attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- ii. subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- iii. servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani dalla normativa di riferimento;
- iv. prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto.

3. In ogni caso, per i contratti inferiori a 40.000 euro, ove non diversamente stabilito, non è ammesso il subappalto a cascata visto il modico importo. Parimenti non è ammesso il subappalto per gli affidamenti inferiori ai 5.000,00 euro.

4. La Fondazione si riserva la facoltà di limitare ulteriormente nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, seppur consentite, non possono essere subappaltate. Ad ogni modo, ogni soggetto individuato come subcontraente (a titolo di subappalto o subcontratto) è tenuto al rilascio delle dichiarazioni di tracciabilità dei flussi.

5. Dette ulteriori limitazioni sono ammesse in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, tenuto conto:

- ❖ dell’opportunità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro in generale
- ❖ dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare nei servizi ad alta intensità di manodopera;
- ❖ della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;
- ❖ della necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

6. È ammesso il subappalto a cascata con le limitazioni previste per legge. L’eventuale ricorso al subappalto

a cascata deve essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa per il subappalto. Conseguentemente, la Fondazione potrà individuare la categoria di lavori o le prestazioni che - ancorché subappaltabili - non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Non è in ogni caso consentito subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

8. La Fondazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti tassativi casi:

- i.* quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, previa richiesta da parte del subappaltatore allegando la contabilità di cantiere approvata dall'appaltatore;
- ii.* in caso di comprovato inadempimento da parte dell'appaltatore;
- iii.* su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 15 – Oneri per la sicurezza

1. Nella predisposizione di tutte le procedure d'appalto, la Fondazione valuterà ed indicherà nei documenti di gara gli eventuali costi afferenti agli oneri per la sicurezza (si vedano i casi esclusi previsti all'art. 24).

2. La stima di tali costi dovrà essere congrua e aderente a prezziari o listini ufficiali vigenti nel settore di gara interessato.

3. Gli oneri in commento, non soggetti a ribasso, saranno tenuti distinti dall'importo posto a base d'asta indicato nei documenti di gara e saranno specificatamente indicati per iscritto nel contratto o nella lettera d'ordine che si andrà a porre in essere.

Art. 16 Garanzie

1. Per gli affidamenti sottosoglia ITS applicherà l'art. 53 del Codice il quale prevede:

Garanzia provvisoria

- ITS non richiede la garanzia provvisoria nelle procedure sottosoglia;
- tuttavia, è facoltà di ITS richiederla con riferimento alle procedure negoziate senza bando (art. 50, comma 1, lett c, d, e), per le quali, in considerazione della tipologia o specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta che dovrà essere indicata nell'avviso o nell'invito;
- in ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria deve essere al massimo pari all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento;
- in ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria viene costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione

Garanzia definitiva

- la garanzia definitiva, di regola richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale;
- tuttavia, in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiederla.

2. Per gli affidamenti soprasoglia ITS si atterrà agli artt. 106 e 117 del Codice che prevedono:

Garanzia provvisorie

Its Academy Altoadriatico – Regolamento interno

- è pari al 2% del valore complessivo della procedura;
- tuttavia, è fatta salva la facoltà di ITS di ridurre l'importo sino all'1% oppure incrementarlo sino al 4% del valore della procedura (tale facoltà va adeguatamente motivata con riferimento allo scopo di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso);
- per le gare realizzate in forma aggregata da centrali di committenza non si può invece superare il 2% dell'importo contrattuale

Garanzia definitiva

- l'importo della garanzia, da indicare negli atti e nei documenti di gara, è pari al 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%;
- nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima (quindi fino al) del 10% dell'importo contrattuale;
- nelle procedure aventi ad oggetto accordi quadro ai sensi dell'art. 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari può essere al massimo il 2% dell'importo dell'accordo quadro;
- con riferimento ai soli appalti di lavori, l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi. Tuttavia, ITS può opporsi alla richiesta di sostituzione per motivate ragioni di rischio connesse all'appalto o in ragione di specifiche situazioni soggettive che riguardino l'esecutore dei lavori.

3. In caso di appalti di lavoro si applica l'art.117, comma quarto del Codice.

4. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Art. 17 Offerte anormalmente basse

1. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, può verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nel silenzio del bando/invito, per qualsiasi procedura sottosoglia, in caso di massimo ribasso, si applica lo scarto automatico delle offerte anomale e l'individuazione della soglia avverrà con il metodo A.

- ❖ l'operatore economico sarà tenuto a rendere le giustificazioni a mezzo PEC, entro il termine (non

Its Academy Altoadriatico – Regolamento interno

inferiore a 8 giorni) indicato da ITS, ferma in ogni caso la facoltà per la Fondazione di chiedere ulteriori precisazioni, per la cui ulteriori giustificazioni ITS dovrà assegnare un termine non inferiore a tre giorni.

- ❖ ITS si riserva comunque la facoltà di convocare l'offerente presso la propria sede al fine di avviare un contraddittorio conclusivo e, qualora l'offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre giustificato e documentato motivo, si prescinderà dalla sua audizione.

Art. 18 – Contenuto del contratto, stipula e stand still

1. La Fondazione provvederà a stipulare i contratti soltanto successivamente alla positiva conclusione delle verifiche condotte sul possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli di ordine speciale da parte dell'operatore economico, previo rilascio della cauzione definitiva e delle polizze assicurative (se richieste), e, in caso di appalto di lavori, della sottoscrizione del Piano di sicurezza, come regolato dalla vigente normativa.

2. I contratti devono prevedere in modo chiaro ed esplicito:

- ❖ oggetto;
- ❖ corrispettivo determinato con il ribasso ovvero il prezzo offerto;
- ❖ termini di esecuzione ed eventuali clausole relative alle modifiche contrattuali in termini temporali (opzioni, proroghe) e quantitativi (quinto d'obbligo);
- ❖ clausole risolutive espresse;
- ❖ clausola di revisione dei prezzi;
- ❖ clausole di penalità per inadempimento;
- ❖ termini e le modalità di pagamento;
- ❖ obbligo del rispetto da parte del fornitore del dettato della documentazione tecnica dell'appalto, all'applicazione integrale, nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in vigore nel corso dell'esecuzione contrattuale; al rispetto delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili; al rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, assistenziale e previdenziale; al mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti soggettivi (con particolare riguardo a quelli di cui alle vigenti leggi antimafia nonché all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti, da parte dell'Autorità giudiziaria, in materia di lotta alla criminalità organizzata);
- ❖ nel caso di appalto di lavori pubblici, il rispetto anche della legislazione speciale, soprattutto in materia di sicurezza nei cantieri;
- ❖ nel caso di servizi e/o di forniture in opera, il rispetto di quanto stabilito nel D.U.V.R.I.;
- ❖ il rispetto da parte del contraente del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.lgs. 231/2001, adottato dalla Fondazione e del Codice Etico;
- ❖ il rispetto da parte del contraente della normativa di cui al Reg. UE 2016/679 GDPR ed eventuali successive modifiche).

3. In relazione contratti di appalto per i quali sussistono i c.d. rischi interferenti, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, è necessario che il contratto sia corredato dal D.U.V.R.I. sottoscritto dall'appaltatore.

4. In forza di quanto previsto dall'art. 18 comma 3 del Codice non si applica il termine dilatorio del c.d. *stand still* di 30 giorni per la stipula di contratti relativi a fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Art. 19 – Penali contrattuali e revisione dei prezzi

1. La Fondazione è obbligata all'inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara delle procedure di affidamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

2. Tali clausole, che non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- ❖ con riguardo ai contratti di lavori, ai tariffari usati per redigere l'elenco prezzi;
- ❖ con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. La revisione dei prezzi si applica unicamente a seguito di emissione di nuove edizioni dei prezziari contrattuali di riferimento, laddove la nuova edizione presenti variazioni superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario. La riforma del prezzo potrà intervenire previa richiesta scritta, pena decadenza entro il termine di sessanta giorni dall'emissione della nuova edizione dei tariffari, da parte dell'Appaltatore contenente la quantificazione eventualmente provata con adeguata documentazione. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'impresa, rispetto ai prezzi documentati dallo stesso in fase del sub procedimento di verifica dell'offerta anomala. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di indicizzazione, comporteranno la decadenza dal beneficio e pertanto il direttore dell'esecuzione del contratto verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. In ogni caso, si procederà, a seguito dell'istruttoria del direttore dell'esecuzione del contratto, ad informare l'operatore economico delle risultanze con apposito provvedimento richiedendone la sottoscrizione per accettazione. Il provvedimento di cui il periodo precedente sarà atto eventualmente a ricevere contestazioni dell'operatore economico esplicitandola e dandone opportuna quantificazione, pena decadenza, in quella sede ovvero, sempre a pena decadenza, nei successivi quindici giorni. In ogni caso eventuali contestazioni non potranno costituire giustificazione per mancate esecuzioni. La compensazione avverrà, nel limite delle risorse disponibili da quadro economico per il singolo intervento, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 % per cento e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è

esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

5. La Fondazione prevede altresì l'inserimento, nei contratti dalla stessa sottoscritti, di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Ove non diversamente stabilito si applica la penale generica massima dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo.

6. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate secondo le previsioni di cui all'art. 126 del Codice e vengono determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo; esse non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

7. L'applicazione della penale avviene mediante trattenuta, in sede di liquidazione della fattura per la fornitura del lavoro, bene o servizio, dell'importo corrispondente al ristoro pattuito per i disagi causati dal ritardo contrattuale. La trattenuta viene comunque operata previa contestazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata all'appaltatore, e contiene anche l'assegnazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la formulazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui le controdeduzioni siano totalmente o parzialmente accolte, la penale verrà rimossa o proporzionalmente ridotta. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte e l'importo totale delle penali accumulate risulti superiore al 10 per cento, ITS può procedere con la risoluzione del contratto.

8. Per gli appalti di lavori, la Fondazione può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

9. E' fatta salva la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui sopra si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 20 – Esecuzione dei contratti

1. Le condizioni di esecuzione che l'operatore economico affidatario è chiamato a rispettare potranno essere dettate dalla Fondazione tramite impiego di appositi capitolati tecnici/prestazionali o documenti contenenti specifiche tecniche, che dovranno essere debitamente accettati dall'operatore qualora ritenuto necessario.

2. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione e qualora non ricopra egli stesso il ruolo, può avvalersi di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

3. È compito del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto e di assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, forniture o servizi esposti corrispondano per quantità e qualità ai contenuti contrattuali. I servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, ad opera delle strutture competenti. Si applica l'allegato II.14 del Codice.

4. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del lavoro o della fornitura del bene o servizio, vi siano ritardi o difformità rispetto alle condizioni pattuite nel contratto e nel capitolato, il RUP ne dà evidenza e la Fondazione procede con l'applicazione delle penali prevista dal contratto stesso.

5. Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.

Art. 21 – Rinnovo, proroga e quinto d'obbligo

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ITS può imporre al soggetto affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice. In tal caso l'operatore economico affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

I contratti devono avere termini e durata certa e definita e, di norma, non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo.

2. Qualora, invece, siano previste clausole di tacito rinnovo o proroga (ad esempio per i contratti continuativi come quelli assicurativi o di licenza software o simili), il prolungamento dei contratti è ammesso solo per un periodo non superiore a quello originario del contratto prorogato.

3. I contratti pluriennali devono preferibilmente contenere, a favore della Fondazione, la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi.

4. È ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per gli eventuali subappaltatori.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 10 del Codice, nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga del contratto, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. È in ogni caso concessa la possibilità ad ITS, una volta terminata la prima scadenza contrattuale, di avviare una negoziazione per la revisione del prezzo ovvero per determinare diverse condizioni contrattuali purché entro il limite del 10 % (ex art. 120 comma 3 del Codice).

6. A norma del successivo comma 11 dell'art.120 summenzionato del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della

prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 22 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

1. La Fondazione si impegna a non richiedere agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella sua disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite l'accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni, in ossequio al principio dell'unicità dell'invio.

2. La Fondazione; inoltre, svolge digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti mediante la propria piattaforma di e-procurement i cui dati ed informazioni sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando altresì la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rende la piattaforma utilizzata accessibile nei limiti di cui all'articolo 35 del Codice.

Art. 23 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Nell'espletamento delle procedure di gara, ITS è tenuta a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto in particolare previsto

- ❖ dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010;
- ❖ dall'art. 6 della stessa Legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- ❖ nonché dall'art. 6 del D.L. n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010

2. La normativa di cui al precedente comma vieta il ricorso alla modalità di pagamento in contanti e richiede la piena tracciabilità dei flussi finanziari, prevedendo, in particolare, i seguenti obblighi:

- ❖ utilizzo di uno (o più) conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica: purtuttavia, tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato.

Sul conto corrente dedicato potranno, quindi, transitare operazioni inerenti più commesse, sia pubbliche che private, ma nessuna operazione in contanti. Su tale conto corrente dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari (sia in entrata che in uscita) relativi alle commesse pubbliche: sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici.

- ❖ effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- ❖ indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).

Ai fini del rispetto delle previsioni di cui sopra, la Fondazione deve quindi contrassegnare – a prescindere dalla tipologia di procedura espletata -ogni affidamento con un Codice Identificativo di Gara [cd. “**CIG**”].

In forza di quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza, ITS è tenuta a comunicare all’Autorità competente nonché a pubblicare sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione all’interno dell’area “*Amministrazione Trasparente*”, tutti i CIG emessi in relazione ai vari contratti affidati.

Art. 24 – D.U.V.R.I.

1. Al contratto d'appalto o d'opera o somministrazione/lettera d'ordine dovrà essere allegato il DUVRI e dovrà essere controfirmato dall'operatore economico aggiudicatario in segno di presa visione ed accettazione.

2. La predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di gara è tuttavia esclusa, secondo la normativa vigente, nei casi di seguito riportati:

- ❖ mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- ❖ i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/ luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- ❖ i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Art. 25 – Contenzioso e foro competente

1. In relazione alle controversie riguardanti i contratti di cui al presente regolamento, si applica il Libro V (“*Del contenzioso e dell’Autorità nazionale anticorruzione*”) del Codice.

2. Al fine di garantire l’efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nell’esecuzione dei contratti, la Fondazione può ricorrere, ove ne sussistano i presupposti, ai seguenti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere:

- ❖ durante lo svolgimento delle procedure di gara, mediante richiesta all’ANAC di parere di precontenzioso ai sensi dell’art. 220 del Codice, anche a carattere vincolante, previo accordo tra le parti.
- ❖ per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere - ai sensi dell’art. 215 del Codice - la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice; i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico in egual misura delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
- ❖ Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di

procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

- ❖ esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, per controversie relative a diritti soggettivi derivanti da esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Fondazione può formulare, ai sensi dell'art. 212 del Codice, una proposta di transazione nel rispetto delle norme del codice civile. La proposta è formulata dal Direttore o dal C.d.A., sentito il RUP.

3. Se non diversamente concordato tra le parti, il Foro competente è esclusivamente quello di Pordenone. La clausola di foro esclusivo dovrà essere inserita negli schemi di contratto/ordini e soggetta ad approvazione specifica da parte del soggetto aggiudicatario.

Art. 26 – Privacy e adempimenti verso l'A.N.A.C.

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, ITS tratterà i dati forniti dagli operatori economici partecipanti alle procedure di gara per le finalità connesse alle procedure di selezione e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

2. Gli affidamenti eseguiti dalla Fondazione sono soggetti alla vigilanza e al controllo dell'Autorità nazionale anticorruzione, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

3. In relazione alle procedure espletate da ITS dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla vigente normativa, le comunicazioni all'Osservatorio concernenti i dati delle procedure (dati contenuti nel bando e nel verbale di gara, concorrenti invitati, importo di aggiudicazione e nominativo dell'affidatario).

Art. 27 – Norme di coordinamento, norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto previsto nelle norme transitorie negli artt. 224 e ss. del Codice, dal 01.07.2023 per tutte le procedure i cui bandi avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati o inviati successivamente al 1.7.2023 risulta applicabile il nuovo Codice e relativi Allegati. Ciò fermo restando il rispetto delle norme transitorie degli artt. 224 e 225, Codice che, in taluni casi, o fanno salva l'ultravigenza del D.Lgs. 50/2016 per alcuni articoli oppure hanno già anticipato l'entrata in vigore di specifici articoli del Codice alla data del 1.4.2023 oppure posticipato al 1.1.2024.

2. Nel caso di contratti finanziati PNRR/PNC/PNIEC/Fondi strutturali europei, resta ferma l'applicabilità delle norme della L. 108/2021, oltre a quelle del D. Lgs 50/2016 e della L. 120/2020 e della L. 55/2019 e ciò per la specialità di tali contratti in virtù di quanto recentemente stabilito dalla circolare del MIT del 12/07/2023.

Its Academy Altoadriatico – Regolamento interno

Conseguentemente, vi è una ultra attività del predetto D. lgs. 50/2016 al meno sino a eventuali ulteriori precisazioni.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti e si applica dunque ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già iniziata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza il lavoro/fornitura/servizio.